



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.18

Sentenza

1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue¹: _____ 1 Si precisa che una sentenza è pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia.

a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e

b) la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilità di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformità del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione. 2. Il risarcimento pecuniario non può eccedere l'ammontare della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo. 3. Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza è resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco. 4. Di norma, il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia se nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
------	--

Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
---------	---------------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023
---------------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it